

COMUNE DI CAPRIANA
Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con delibera commissariale nr. 10 dd. 27.02.2002 ad oggetto "Adeguamento del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria".
- In pubblicazione il 04 Marzo 2002, esecutiva il 15 Marzo 2002.
- Ripubblicazione ai sensi dell'art. 7, comma 7 dello Statuto Comunale:
dal 21.03.2002 al 05.04.2002.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo OGGETTO

1

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al DPR 10.9.1990 n. 285 e ss.mm. e alle ulteriori disposizioni normative nazionali e Provinciali vigenti in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria ed in particolare alle sepolture, gestione e custodia del cimitero ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo COMPETENZE

2

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco attraverso il personale incaricato, riservate le competenze dell'Autorità sanitaria.

2. Gli Enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente regolamento con il termine di Autorità Sanitaria locale.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt 22 e ss. della L. 8.6.1990 n. 142.

Articolo RESPONSABILITA'

3

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

4

1. Presso gli uffici del Comune di Capriana è tenuto dal responsabile del servizio e vidimato dal Sindaco, su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti per la visione al pubblico negli uffici comunali:

- a) Copia del presente regolamento
- b) l'elenco dei defunti soggetti da esumazione ordinaria.
- c) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/08/1990 n.241.

Articolo ATTI RISERVATI

5

1. Presso gli uffici del Comune di Capriana sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti sul territorio comunale con indicate le cause del decesso.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. I certificati necroscopici sono rilasciati in copia autentica solo ai familiari del defunto intendendosi per tali il

coniuge, i genitori, i figli, o in loro mancanza il parente più prossimo. Sono altresì rilasciati agli enti pubblici che li richiedono per motivi d'ufficio.

Articolo 6 PIANO CIMITERIALE

1. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1: 5000 del Cimitero comunale; detta planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 7

1. Il Comune cura la manutenzione generale del cimitero e opera direttamente o tramite convenzione con Comuni limitrofi o tramite ditta specializzata o tramite associazione locale allo scopo costituita ai seguenti servizi, che vengono erogati, secondo le tariffe stabilite dall'Organo comunale competente:

- a) L'inumazione in campo comune
- b) L'esumazione ordinaria
- c) L'esumazione straordinaria
- d) La deposizione delle ossa e delle ceneri rispettivamente nell'ossario e cinerario comune.
- e) L'allocazione di cassettoni ossario o urne cinerarie nei loculi previsti al successivo art. 22.

Il Comune opera in forma gratuita la fornitura del feretro, l'inumazione, esumazione ordinaria, cippo e targhetta recante le generalità, per le salme di persone sconosciute o i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.

2. I servizi funebri non previsti dal comma 1 del presente articolo si eseguono in forma privata a spese di familiari e parenti del defunto, salvi i casi previsti dal successivo art. 8.

3. Il Servizio comunale competente applicherà e verificherà i pagamenti effettuati dagli utenti presso la Tesoreria Comunale o con conto corrente postale, tramite le somme dovute per i corrispettivi relativamente ai servizi erogati come da tariffari approvati dall'Organo comunale competente.

Qualora i lavori di cui sopra non vengano gestiti autonomamente dal Comune ma vengano dati in concessione, l'affidamento dei medesimi sarà disciplinato da opportuna convenzione nella quale saranno dettagliatamente specificati i lavori stessi da eseguirsi ed i relativi corrispettivi.

Articolo 8 SERVIZI AGLI SCONOSCIUTI E INDIGENTI

1. Il Comune provvede all'inumazione in campo comune, all'esumazione ordinaria e mediante un servizio affidato a terzi, di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 285/90, al trasporto, alla fornitura del feretro e del cippo con targhetta recante le generalità, per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale potrà essere recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, poiché tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

2. Ugualmente si procede in caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa e la famiglia stessa ne faccia domanda. Qualora richiesto il Comune provvede a proprie spese anche alla cremazione. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni

fornite secondo i costi sostenuti maggiorati del 10%. La gratuità di tale servizio non comporta comunque la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.

Articolo 9 DICHIARAZIONE DI MORTE

1. Di ogni caso di morte che avviene in territorio comunale deve essere fatta dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo entro ventiquattro ore dal decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persone informate del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi n'è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui al comma primo, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni di cui all'Art.140 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

Articolo 10 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Articolo 11 LUTTO DELLA COMUNITA' ED ESEQUIE PUBBLICHE

1. Il Sindaco decreta il lutto della Comunità per le persone che in vita abbiano meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività, per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco. Il Vice sindaco decreta le esequie pubbliche per il decesso del Sindaco in carica.
2. Il Sindaco può altresì, eccezionalmente, disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
3. Le esequie pubbliche consistono nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dalla sede municipale. Il Sindaco può, a seconda delle circostanze, determinare altri segni di lutto.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e di norma consistono nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei compaesani, nel corteo funebre e nella cerimonia religiosa o laica, ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

TITOLO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, FERETRI, TRASPORTI FUNEBRI

Articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE

12

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere derogato nei casi di decapitazione, maciullamento e in quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'Art.8 del DPR n° 285/1990.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o nei casi di iniziata putrefazione o quando ragioni speciali lo richiedano il Sindaco, per proposta del Coordinatore Sanitario dell'Autorità Sanitaria Locale o di un suo delegato, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'Art.8 del DPR. n. 285/1990.
5. Durante il periodo di osservazione devono essere usate tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza o con l'impiego di apposite strumentazioni.
6. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario della Autorità sanitaria locale.

Articolo FERETRI

13

1. Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di procedura Penale, delle Leggi Statali, Regionali e Provinciali in materia.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR. 285/90 nonché della circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dalle disposizioni specifiche impartite dal Coordinatore dell'A.U.S.L. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato e viene certificata in apposito verbale unitamente alla verifica sulla identità del cadavere.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola e accessori di tipo biodegradabile. I feretri destinati alla inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità.
4. E' vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppie casse. Pertanto dovranno essere utilizzate casse metalliche che contengano quelle in legno ogni qualvolta in feretro debba essere inumato nel cimitero di Capriana, precisando che, in caso contrario, il feretro non potrà essere accettato.

5. Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:
 - verbale di verifica del feretro
 - richiesta di inumazione
 - autorizzazione alla sepoltura
 - autorizzazione al trasporto
6. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il responsabile cimiteriale accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto di sepoltura in base alla richiesta pervenuta.
7. La documentazione dovrà essere conservata negli archivi comunali e coordinata allo schedario dei defunti.
8. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in osservanza delle condizioni indicate all'art. 79 del DPR. 10/9/90 n. 285.

Articolo 14 TRASPORTI

- 1.1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria.
3. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
Il trasporto delle urne cinerarie, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 24-27-28 e 29 del D.P.R. n.285/90 non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Articolo 15 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività l'Autorità sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo, i necessari provvedimenti per le disinfezioni, le estreme onoranze, nonché le modalità di sepoltura.
2. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e la Direzione sanitaria hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma della predetta causa di morte, al fine di consentire di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e salute pubblica.

Articolo CORTEI E CERIMONIE FUNEBRI

16

1. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo un corteo funebre, salvo il passaggio dei servizi urgenti di assistenza e pubblica sicurezza.
2. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità del cimitero.
3. In osservanza alle tradizioni locali, il corteo funebre può partire dall'abitazione dei familiari e il feretro è portato a braccia o a mezzo carrello da parenti o amici del defunto o da componenti di associazione a ciò costituita.

TITOLO III – CIMITERO

Articolo 17 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio preposto, sotto il controllo dell'autorità sanitaria.
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, esumazione e traslazione di salme, di resti sono riservate al personale comunale addetto al cimitero se gestito autonomamente dal Comune o da persone incaricate se gestito in convenzione (Vedi art. 7 comma 1)
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso e in caso di mancanza dei familiari o altri incaricati si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o ritrovamento salvo che l'autorità sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente.

Articolo 18 LOCALI DI OSSERVAZIONE e OBITORI

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Lo stesso locale potrà assolvere le seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Il Comune può altresì costituirsi in Consorzio con i Comuni contermini per l'esercizio di tale funzione.

Articolo 19 OSSARIO E CINERARIO COMUNE

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dall'art.8 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
3. Il cinerario comune assolve la funzione di raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 20 REPARTO SPECIALE

1. Il Sindaco può individuare nel cimitero un reparto speciale destinato al seppellimento di salme o di resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico, nel rispetto

dei canoni religiosi, anche in deroga al presente regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico-sanitari, l'Autorità sanitaria viene chiamata ad esprimere parere vincolante.

Articolo 21 CAMPO COMUNE

1. Nel campo comune sono inumate le salme delle persone per le quali, al momento del decesso, non è stata richiesta dai familiari altra destinazione. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale. Non è ammesso, dopo il funerale, il deposito temporaneo della salma, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria o sanitaria.

Articolo 22 SEPOLTURE PRIVATE

1. In considerazione delle limitate dimensioni del cimitero di Capriana non è ammessa la costruzione di manufatti edilizi, tombe di famiglia o la concessione di aree per sepolture private, salvo diversa disposizione dell'Organo comunale competente.
2. L'Amministrazione comunale può dotarsi di cellette consistenti in loculi individuali di dimensioni adeguate ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie.
3. L'assegnazione dei loculi è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare il loculo per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni previste al successivo comma, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune. Tale diritto non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.
4. Per ottenere una concessione cimiteriale per l'utilizzo dei loculi, deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio comunale precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e hanno una durata pari ad anni 30. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario. L'organo comunale competente può integrare, con apposito atto, tali condizioni e modalità.
5. Il rinnovo può essere rilasciato al concessionario stesso o agli aventi diritto, intendendosi il primo sucesibile ex lege di cui all'art. 536 del C.C. con precedenza al coniuge, dietro pagamento delle tariffe vigenti. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel semestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura. Alla scadenza della concessione i resti saranno depositati nell'ossario o cinerario comune.
6. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del presente articolo, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Egli è l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio comunale e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo dei loculi in caso di disaccordo tra parenti.
7. La decadenza della concessione può essere dichiarata qualora venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione, in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura o quando vi sia grave

inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. La decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. In caso di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e presso il cimitero, dopodichè il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio.

8. E' facoltà dell'amministrazione comunale revocare la concessione qualora ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Gli eventuali oneri per la traslazione sono a carico del Comune.
9. Entro tre mesi dalla concessione i loculi, ancorché non utilizzati, devono essere contrassegnati da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto

Articolo 23 DIVIETI

1. Nel Cimitero comunale, di norma, non si può entrare che a piedi, salvo i mezzi speciali dei portatori di handicap, o per l'esecuzione di lavori.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari;
3. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in particolare:
 - buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - calpestare o danneggiare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti,
 - camminare fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso;
 - assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza l'autorizzazione degli interessati.
 - fumare, parlare a voce alta
 - introdurre oggetti irriverenti
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
 - scrivere su lapidi o muri
4. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Gli addetti cimiteriali disporranno il ritiro o le rimozioni dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, anche in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni ordinarie o straordinarie, qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati passano in disponibilità del Comune.
6. Qualora Enti o Associazioni intendono promuovere cortei o manifestazioni all'interno del cimitero devono chiedere per iscritto l'autorizzazione all'Amministrazione comunale almeno 5 gg. prima della data fissata per lo svolgimento.

Articolo AMMISSIONE NEL CIMITERO

- 24**
1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) I cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
 - c) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90.
 - d) Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra elencate.
 - e) Il Sindaco può autorizzare, su domanda dei familiari interessati ed in situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali, la sepoltura nel cimitero comunale di salme o di resti mortali di persone non residenti in vita nel Comune ma nate a Capriana o persone aventi i parenti più stretti residenti a Capriana.
- La discrezionalità del Sindaco, in questo casi, è comunque totale.**

Articolo 25 LAPIDI e TARGHE CIMITERIALI

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dall'art. 26 del presente regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata presentano presso gli uffici comunali una richiesta scritta di comunicazione di inizio lavori, con indicazione delle opere da realizzare nel rispetto delle caratteristiche regolamentari.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio comunale preposto, entro tale termine, non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere entro i limiti regolamentari.
4. Il Sindaco può concedere a Enti o Enti religiosi, associazioni o comitati che ne fanno richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni o targhe a ricordo di cittadini meritevoli.

Articolo 26 MISURE DI INGOMBRO DI LAPIDI E TARGHE

1. Per la realizzazione dei manufatti posti sulle sepolture dei defunti è consentito l'utilizzo di materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi devono osservare le seguenti misure:
 - a) campo adulti:
 - lunghezza: cm. 130
 - larghezza: cm. 60
 - altezza: cm. 100
 - supporto tombale cm.16
 - bordi cm. 16
 - b) campo bambini:
 - lunghezza. cm. 70
 - larghezza cm. 40
 - altezza cm. 60
 - supporto tombale cm. 16
 - bordi cm. 16
3. La misura dell'altezza di cui al comma precedente si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno.
4. La distanza longitudinale e trasversale fra le lapidi dovrà rispettare la misura di cm. 50
5. Le targhe dei posti in muratura, da affiggere su indicazione degli uffici comunali, dovranno avere, di norma, le seguenti

dimensioni:

lunghezza: cm. 40

larghezza: cm. 30

spessore : max. cm. 4

6. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi, ceri, statue sulle lapidi, purchè decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
7. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, purchè non oltrepassino l'altezza di cm. 90 dal suolo e non eccedano l'area di ingombro consentita.

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 27 INUMAZIONI:

1. Ogni fossa nel campo comune è assegnata ogni qualvolta sia richiesta, nei limiti posti dall'art. 24. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. Entro 5 giorni dall'inumazione sulle fosse deve essere posto, a cura e spese dei familiari o altro incaricato, salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento, un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto.
3. Nella fossa non può essere inumata più di una salma, salvo il caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.
4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità con inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 28 TUMULAZIONI

1. Le tumulazioni si riferiscono alla deposizione di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile
4. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dall'art. 22 e concesse entro i limiti posti dall'art. 24 del presente regolamento.

Articolo 29 CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto

- scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o pubblici ufficiali abilitati.
3. Per gli iscritti ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questo non sia in grado confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Dovrà essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
 6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, nei limiti posti dall'art. 24 e con le modalità stabilite dall'art. 22, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 7. Le urne possono essere collocate all'interno del cimitero negli appositi spazi predisposti e dati in concessione.
 8. Le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, nei limiti di cui all'art. 22, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, verranno raccolte e conservate in perpetuo e in modo collettivo nel cinerario comune.
 9. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice copia, delle quali una è conservata dal responsabile del servizio cimiteriale, la seconda copia da chi prende in consegna l'urna e il terzo esemplare deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Articolo 30 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 20 anni dal giorno del seppellimento. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. L'amministrazione comunale avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Qualora la ricerca non avesse esito positivo il Comune affigge all'albo pretorio, con sufficiente anticipo, l'avviso di esumazione. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
3. Le esumazioni sono programmate dal ufficio comunale in modo tale da escludere, per quanto possibile, i mesi di giugno, luglio e agosto.
4. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.
5. La salma non completamente mineralizzata può essere inserita nella stessa fossa o in altra fossa (campo indecomposti) ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque il tempo sufficiente al completamento del processo o altri due anni qualora vengano utilizzate particolari sostanze biodegradabili direttamente sul cadavere

- o dentro al contenitore, in grado di favorire i processi di scheletrizzazione. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in altra sepoltura, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunti e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
 7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme vigenti.

Articolo 31 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo di inumazione di cui all'art. 30. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco, per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se la causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del Comune. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'ufficio, con sufficiente anticipo e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Articolo 32 OGGETTI RINVENUTI

1. Al momento del ricevimento della comunicazione di esumazione ordinaria o della presentazione della domanda di esumazione straordinaria, i familiari sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti unitamente ad una copia di apposito verbale redatto in duplice esemplare. La seconda copia è conservata agli atti dell'ufficio.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dalla amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Articolo 34 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, esumazione ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 35 SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato con qualifica pari o superiore alla cat. B evoluto.

Articolo 36 DECORRENZA

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.

Articolo 37 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e ss.mm.